

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01342/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da Domenico De Santis, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci, Pietro Augusto De Nicolo, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

***nei confronti***

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Aristide

Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Popolari con Emiliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

-delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i sigg. Pendinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente: a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste "Partito Democratico"; b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Popolari con Emiliano"; c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Con Emiliano"; d) per l'attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l'attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella quota proporzionale; in subordine, per l'annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27,

così proclamando erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);

-dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

-ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par. 29 verbale proclamazione) al detto verbale;

-della deliberazione regionale di convalida degli eletti; e per la correzione dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri regionali i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché i Sigg.ri Pendinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe e, in via subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico, Conserva Giacomo e De Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Pendinelli Mario, La Notte Francesco e Longo Giuseppe (quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del Presidente Emiliano 27 seggi anziché 29);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Michele Mazzarano, Francesco La Notte, Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-il sig. De Santis ha chiesto al Tar l'annullamento: 1) delle operazioni elettorali

dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i sigg. Pendinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente: a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste "Partito Democratico"; b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Popolari con Emiliano"; c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Con Emiliano"; d) per l'attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l'attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella quota proporzionale; in subordine, per l'annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);

-dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

-la Sezione, con sentenza 1492 del 2021 ha statuito che *"In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, disposta la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, a partire dal ricalcolo della cifra elettorale di riferimento con esclusione delle liste che non hanno superato la sbarramento del 4%, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del suddetto criterio, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza. All'uopo si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega*

*ad uno o più funzionari e si fissa all'8 luglio 2021 l'udienza conclusiva per la correzione dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti, all'esito della disposta ripetizione delle operazioni. Spese al definitivo”.*

-dal canto suo, il sig. Sergio Blasi, candidato alle medesime elezioni regionali, ha proposto ricorso innanzi al Tar Puglia con il quale ha chiesto l'annullamento: 1) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce; c)-ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della “istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti” presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi;

-il Blasi ha quindi chiesto la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

-il Blasi, risultato primo dei candidati non eletti per la circoscrizione provinciale di Lecce con voti 13.541 ha lamentato, in particolare, nella fase del riparto dei seggi

attribuiti anche in forza del c.d. “premio di maggioranza” , l’erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 15, comma 6, n. 5) lett. a) della legge n. 108/1968 (come modificato dall’articolo 10 della legge regionale pugliese n. 2/2005 e dal successivo articolo 8 della legge regionale pugliese n. 7/2015) richiamato dall’art. 15, comma 7 della stessa legge per la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste;

-la Sezione, con sentenza non definitiva n. 865/2021, pubblicata in data 17 maggio 2021, ha accolto il ricorso del Blasi “...nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Prefettura di Bari, in sede di verifica, di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione”, rinviando all’udienza pubblica dell’8 luglio 2021, per il seguito;

-il Consiglio di Stato, pronunciando in sede di appello, nell’ambito di un giudizio al quale il De Santis ha preso parte nella qualità di intervenore, con sentenza 5618/2021, “*definitivamente pronunciando sugli appelli RG n. 5254/2021 e RG n. 5258/2021, li accoglie, previa riunione, e, in riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 865/2021, respinge il ricorso di primo grado, con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, sanciti dall’Ufficio Centrale Regionale*”;

-si è, peraltro, sviluppato parallelamente innanzi al Tar Puglia – vedi, ricorso proposto da Eugenio Abaterusso + altri (r.g. 1376/2020) - ulteriore contenzioso nel cui ambito è stata contestata la legittimità del criterio di individuazione del cd. premio di maggioranza da attribuire alla coalizione collegata al Presidente risultato eletto, e cioè il dottor Michele Emiliano, essendosi dedotta specifica censura relativa alla corretta individuazione della cd soglia di sbarramento del 4%, che il Collegio ha ritenuto corretto calcolare sul totale dei voti validi riportati nella Regione, intendendosi tale locuzione quale somma dei voti riportati dalle liste e dal candidato Presidente, con conseguente respingimento del ricorso promosso;

-nell’ambito di ulteriore ricorso elettorale, il sig. De Palma, candidato non risultato

eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte in cui ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

Considerato che:

-i criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia ; c) la individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale le liste collegate al presidente

risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, va effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente – come statuito dalla Sezione, con sentenza pronunciata su ricorso n. 1376/2020, non appellata;

-sussiste l'esigenza di scongiurare un conflitto di giudicati;

Considerato che:

-la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non può che essere la risultante dell'applicazione dei criteri sopra enunciati, i quali interferiscono nella posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Puglia;

Ritenuto che:

-va demandata alla Prefettura di Bari, nelle persone dei dottori Rossana Riflesso e Massimo Santoro, la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione dei criteri come sopra ricordati, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza.

Rinvia alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



**Carlo Dibello**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**